

N.1203/2021 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE**  
**SEZ. II CIV.**

composta dai magistrati:

- dott. Edoardo Enrico Alessandro Monti Presidente rel.
- dott. Ludovico Delle Vergini Consigliere
- dott. Luigi Nannipieri Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sull'appello proposto

da

- *Parte\_1* (già *Controparte\_1*), rappresentata  
e difesa dall' avv. *Avvocato\_1*

- appellante -

contro

- *Controparte\_2* in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti *Avvocat\_2*  
*[...]* *Avvocato\_3* e *Avvocato\_4*

- appellata/appellante incidentale -

avverso la sentenza n. 18 pubblicata il *Data\_1* dal Tribunale di Firenze;  
sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**- per l'appellante:**

*“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:*

*a) accogliere l'appello proposto da *Parte\_1* e riformare*

integralmente la sentenza n. 18/2021 del Tribunale di Firenze dichiarando che le domande tutte proposte da *Controparte\_2* in liquidazione sono inammissibili e sfornite di prova documentale;

b) respingere l'appello incidentale proposto da *Controparte\_2* in liquidazione perché infondato in fatto e in diritto e comunque non provato.

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”;

**- per l'appellata/appellante incidentale:**

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza respinta e disattesa:

- respingere l'appello avanzato da *Controparte\_3* in persona del legale rappresentante pro-tempore, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto e per l'effetto

In via incidentale:

1) riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali su conti correnti e c/anticipi e comunque su tutti i conti di cui è giudizio, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese sui conti correnti per cui è causa;

2) accertare che sui conti correnti per cui è causa si sono rinvenuti interessi non dovuti per tutti i titoli dedotti in narrativa;

3) verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della l. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;

4) accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, anche in via incidentale occorrendo ed ai fini del presente procedimento, che la *Controparte\_3* già *CP\_4*, ha indebitamente incamerato dalla attrice, in linea accertativa, somme per le quali si deve procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente n. 17777/00 alla data del *Data\_2* rispetto a quello indicato negli estratti conto, che si ricorda è pari ad Euro 40.104,78= a credito per la Banca,

- in Euro 62.470,98= a credito per la società attrice, nell'ipotesi di conteggio che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutto il periodo oggetto di esame;

- in Euro 84.177,18= a credito per la società attrice, nell'ipotesi di conteggio che non prevede alcuna capitalizzazione degli interessi per tutto il periodo oggetto di esame.

e/o in quei diversi maggiori e/o minori importi accertati e secondo equità occorrendo.

5) rideterminare conseguentemente il saldo dei conti correnti per cui è causa.

6) accertare e dichiarare che in forza dei titoli di cui in premessa la CP\_2 [...] in persona del suo legale rappresentante, alla data del Data\_2 , risultava comunque creditrice delle seguenti somme:

USURA OGGETTIVA per complessivi € 38.098,59=

USURA SOGGETTIVA per complessivi € 61.156,79=

ANATOCISMO per complessivi € 55,36

TOTALE € 99.410,74=

Ovvero delle diverse somme determinate a seguito della perizia svolta.

Compensare le somme di cui risultasse creditrice la convenuta appellata/comparente, in forza di quanto premesso, nei confronti della CP\_3 appellante con le somme di cui risulterà se del caso debitrice e rideterminare i rispettivi rapporti dare avere.

In via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte adita dovesse ritenere di non accogliere l'appello incidentale proposto dalla odierna esponente, confermare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 18/2021 emessa e pubblicata il Data\_3 nel procedimento iscritto al n. 1208/2016 R.G., per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto.

IN OGNI CASO: con vittoria di spese, e compensi di causa ex DM 55/14 oltre 15 % per spese generali, sia del presente giudizio che, in via incidentale, anche del giudizio di primo grado”.

## FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il *Data\_4*, *Controparte\_2* (ora in liquidazione) conveniva la *Controparte\_3* dinanzi al Tribunale di Firenze, al fine di sentirla condannare alla restituzione delle competenze economiche illegittimamente applicate dalla convenuta nell'ambito di diversi rapporti bancari pendenti. In particolare, a fondamento della domanda parte attrice poneva: 1) la violazione dei requisiti di forma previsti dall'art.117 TUB; 2) l'illegittima applicazione di interessi usurari per complessivi € 38.098,59; 3) l'usura soggettiva per complessivi € 61.156,79; 4) la risarcibilità del danno patito a causa della condotta contrattuale della controparte; 5) l'illegittima applicazione di interessi per complessivi € 155,36; 6) l'indebita applicazione, in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale, della commissione di massimo scoperto/commissione di messa a disposizione fondi. *CP\_2* proponeva, inoltre, istanza di esibizione dei contratti e degli estratti conto ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dava atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione già esperito.

La *CP\_3* si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle domande avverse e in particolare eccependo: 1) la prescrizione della pretesa avversaria; 2) l'inadempimento dell'onere della prova gravante sulla società attrice ex art. 2697 c.c.; 3) la mancata integrazione dell'usura soggettiva; 4) l'inammissibilità delle richieste istruttorie di controparte e 5), in ogni caso, la compensazione delle rispettive poste di dare/avere.

Istruita la causa documentalmente e mediante espletamento di una CTU tecnico-contabile, il giudice adito, con sentenza pubblicata il *Data\_5* si pronunciava come segue:

- escludeva la rilevanza dell'elaborato peritale redatto in sede di mediazione, non essendo verificabili i risultati cui era pervenuto il perito, a causa della mancata riproduzione in giudizio di tutti i documenti, in specie gli estratti conto analitici, su cui quella perizia era basata;
- rilevava la valida pattuizione del contratto di conto corrente, dove tuttavia non era stato determinato il tasso di interesse a debito e a credito del correntista, ciò che

implicava l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB;

- parimenti invalida, per insufficiente determinatezza, era la pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto (CMS), alla commissione di disponibilità fondi (CDF) e alle altre spese di tenuta e gestione del conto;
- accertava l'infondatezza delle doglianze attoree di usura oggettiva e soggettiva;
- al contrario, riteneva fondata la domanda relativa all'illegittima capitalizzazione degli interessi relativamente al periodo successivo al **Data\_6**, mancando la necessaria pattuizione scritta;
- rilevato tuttavia che i conti erano ancora aperti e che pertanto non poteva accogliersi la domanda di condanna alla restituzione degli indebiti, ma unicamente quella di rideterminazione del saldo e ritenuta d'altra parte fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, rideterminava in € 34.163,41 alla data del **Data\_7** il saldo del conto corrente n. 17777/00, sul quale erano state girocontate anche le competenze relative agli ulteriori rapporti tecnici;
- in ragione della soccombenza reciproca, disponeva la compensazione integrale delle spese di lite.

Con atto di citazione in appello del **Data\_8** la banca si doleva della decisione e ne chiedeva la riforma, formulando le conclusioni riportate in epigrafe sulla base di un unico motivo, con cui lamentava la *“violazione del disposto dell'art. 2697 c.c., l'inidoneità della documentazione prodotta, l'errata valutazione della stessa e l'insufficiente motivazione”* (pag.3, atto di appello); la banca domandava, pertanto *“la modifica dei punti impugnati e quindi di tutta la sentenza nel senso che le domande attrici tutte vanno respinte in quanto inammissibili per mancanza della documentazione tutta necessaria per l'esatta ricostruzione dei saldi dei conti”* (pag.6, ib.).

Costituendosi in giudizio, la società appellata, nel frattempo posta in liquidazione, non si limitava a contestare la fondatezza dell'appello principale avverso, ma in via incidentale si doleva a propria volta del misconoscimento della rilevanza della CTU svolta nell'ambito del procedimento di mediazione, benché espletata *“nel contraddittorio delle parti (e la banca appellante mai ha contestato*

*detta circostanza) e sulla base della documentazione completa: l'indagine peritale suddetta è quindi completa” (pag.8, comparsa di costituzione).*

Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte, con ordinanza del *Data\_9*, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con l'unico motivo di appello principale, la *CP\_3* lamenta l'inadempimento dell'onere probatorio gravante sulla società attrice, la quale non avrebbe prodotto *“tutti i documenti necessari per la ricostruzione integrale e non parziale”* del saldo dei conti oggetto di causa (pag. 5, atto di appello).

Il motivo è infondato, avendo il Tribunale distribuito l'onere probatorio gravante sulle parti nel rispetto dell'art. 2697 c.c., come interpretato in materia bancaria dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Invero la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito che anche quando il correntista è attore in giudizio – come nella specie – non è onerato, ai fini della ricostruzione del saldo di conto corrente, della produzione in giudizio della serie completa degli estratti conto relativi all'interno svolgimento del rapporto, ben potendo l'accertamento domandato essere condotto sulla base del solo periodo contabile documentato. Così, ad esempio: *“nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere*

*che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato”* (Cass. n. 11543/2019, conforme *ex plurimis* Cass. n. 22387/2021).

Ne segue che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa appellante, la circostanza che la società attrice non abbia prodotto la serie integrale degli estratti conto dall'apertura dei vari rapporti bancari non determina, di per sé, né l'inammissibilità né l'infondatezza della domanda dalla medesima svolta, ma unicamente la limitazione del contenuto dell'accertamento giudiziale al solo periodo documentato, ciò che, correttamente, il Tribunale, con l'ausilio del perito, ha effettuato. Infatti il CTU, rilevato che *“la documentazione in atti è incompleta (essenzialmente costituita da scalari interessi e prospetti di liquidazione degli interessi passivi), mancando sia il periodo compreso iniziale che quello successivo al Data\_10”*, ha effettuato gli accertamenti richiesti *“dal I° trimestre 2003 (primo estratto conto disponibile) sino al Data\_10, data di riferimento dell'ultimo estratto disponibile, ovvero sulla scorta di tutta la documentazione in atti”* (pag.13, CTU di primo grado) ed ha evidenziato altresì per quali periodi le lacune della documentazione disponibile non hanno consentito di svolgere alcun accertamento (in proposito si veda pagine 15 e seguenti ove il CTU ha indicato i

periodi relativamente ai quali “*non è stato depositato alcunché, ragione per cui non è stato eseguito alcun accertamento*”). Pertanto, uniformandosi alle indicazioni metodologiche sopra accennate, il CTU ha spiegato che: “*le carenze documentali descritte hanno limitato l’indagine. Per i periodi per i quali non è stato depositato alcunché, non è stato, ovviamente, seguito alcun accertamento. Per i periodi per i quali, viceversa, sono stati depositati gli scalari interessi ed i prospetti di liquidazione delle competenze, la mancanza degli estratti conto veri e propri non ha consentito di verificare l’esistenza di eventuali ulteriori oneri rilevanti ai fini del calcolo del TEG, ma soprattutto non ha consentito di individuare le rimesse aventi carattere solutorio e di conseguenza non è stato possibile eseguire alcun accertamento in tema di prescrizione*” (pag. 16, CTU).

In sintesi, l’esperto, non disponendo della documentazione contabile relativa a tutto il periodo di svolgimento dei rapporti bancari controversi, ha limitato l’accertamento ai soli archi temporali documentati, consentendo nondimeno al Tribunale di operare un intervento correttivo del saldo, parziale ma intrinsecamente certo e provato.

Né può pervenirsi a una diversa conclusione dando rilevanza alla ulteriore doglianza dell’appellante secondo cui la parziale documentazione prodotta dall’odierna appellata consiste prevalentemente in meri riassunti scalari, giacché tale documenti contabili, riportando l’indicazione del saldo del conto ad una certa data, costituiscono elemento idoneo alla ricostruzione del rapporto relativamente al periodo di riferimento, come chiarito anche nella seguente pronuncia: “*in tema di rapporti bancari, la produzione dell’estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d’ufficio, secondo l’insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il*

*correntista richiedente è onerato*” (massima da Cass. n. 10293/2023). L’unico motivo di appello principale va pertanto respinto.

Analogo esito negativo attende il gravame incidentale, anch’esso articolato in un unico motivo, con cui si lamenta l’erroneo disconoscimento della rilevanza probatoria della CTU svolta in sede di mediazione, ancorché *“effettuata nel contraddittorio delle parti (e la banca appellante mai ha contestato detta circostanza) e sulla base della documentazione completa”* (pag. 8, comparsa di costituzione in appello).

Come chiarito dal Tribunale, in linea di principio non vi sono ostacoli ad utilizzare nel procedimento giurisdizionale la consulenza tecnica d’ufficio svolta nel procedimento di mediazione (sul punto, tra le tante, Tribunale di Roma, sentenza del `Data_11` ), a condizione tuttavia che gli esiti della perizia siano verificabili, il che presuppone la produzione in giudizio della documentazione su cui l’accertamento tecnico era fondato. Nel nostro caso, siffatto presupposto non può dirsi stato integrato, perché le risultanze della perizia svolta nell’ambito della mediazione si avvalgono della serie integrale degli estratti conto prodotti dalla banca, che però non ha riprodotto quella stessa documentazione in sede giurisdizionale, né ha consentito al suo deposito ad opera della controparte. La decisione costituisce scelta difensiva legittima, operando nell’ambito della mediazione il criterio della riservatezza delle informazioni ivi acquisite, utilizzabili solo con il consenso della parte da cui provengono, come rispettivamente previsto agli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 28/2010 al fine di favorire l’approccio conciliativo. Del resto, gli estratti conto rappresentano una documentazione contabile di cui l’appellante incidentale avrebbe dovuto disporre, avendo la banca l’obbligo di trasmetterla periodicamente al correntista (nella specie appellante incidentale) ai sensi dell’art. 119 c.1 TUB e, in assenza di contestazioni al riguardo, si deve ritenere che l’istituto di credito abbia regolarmente adempiuto tale obbligazione. Nel quadro descritto, il Tribunale ha dunque giustamente respinto l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. con cui la correntista/odierna appellante incidentale pretendeva di ottenere coattivamente dalla banca la documentazione mancante,

pur essendo stata in grado di colmare altrimenti in via stragiudiziale le lacune esistenti.

Per le ragioni dianzi espresse, la CTU compiuta nell'ambito del procedimento di mediazione non può assumere rilevanza nel presente giudizio, non disponendosi di tutto il substrato documentale occorrente per confermarne l'attendibilità, con la conseguenza che, come correttamente statuito in primo grado, l'unica perizia utilizzabile nel giudizio è quella ivi espletata.

In definitiva, sia l'appello principale sia quello incidentale vanno respinti, con conseguente conferma della sentenza gravata. Ogni altra questione resta assorbita o superata.

Quanto alle spese processuali del grado, l'esito del giudizio propone una situazione di parziale soccombenza reciproca che ne giustifica la compensazione integrale.

Si dà atto, infine, che sussistono a carico dell'appellante principale e a carico dell'appellante incidentale i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.

#### **P.Q.M.**

l'intestata Corte, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,

#### **RESPINGE**

l'appello principale proposto da *Parte\_1* e l'appello incidentale proposto da *Controparte\_2* in liquidazione, per l'effetto

#### **CONFERMA**

la sentenza n. 18 pubblicata il *Data\_1* dal Tribunale di Firenze e, dato che sussistono a carico di entrambe le parti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, dispone la compensazione integrale delle spese di lite; dispone che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.

Firenze, *Data\_12*

Il Pres. est.  
dott. Edoardo E. A. Monti